

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - per fatto degli ausiliari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015

Concorrenza sleale - Presupposto soggettivo - Rapporto di concorrenzialità - Estensione della responsabilità di cui all'art. 2598 c.c. al terzo interposto - Configurabilità - Condizioni - Terzo dipendente del concorrente avvantaggiato - Nesso di "occasionalità necessaria" con l'incarico affidato - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015

La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, accertata la pronuncia di espressioni diffamatorie ascrivibili ad un soggetto persona fisica fiduciario e mandatario di un concorrente, aveva correttamente imputato a quest'ultimo la responsabilità da concorrenza sleale per denigrazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015